## Rapporto al messaggio 3307

Della Commissione della legislazione sul messaggio 20 aprile 1988 concernente l'abrogazione delle cifre 2 e 3 della LAC

Il 1. gennaio 1988 sono entrate in vigore le nuove norme del diritto matrimoniale. Parecchie competenze sono state attribuite al giudice civile. Noi abbiamo già provveduto ad adeguare la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) alle nuove disposizioni del diritto federale : vedi , in tal senso , la legge del 23 novembre 1987.

I numeri 2 e 3 dell' art. 11 cpv. 1 LAC non sono stati tuttavia formalmente abrogati , nonostante essi siano diventati inoperanti. Queste disposizioni trattano della competenza dei sindaci : il numero 2 quanto alle diffide relative alla rappresentanza dell' unione coniugale e il numero 3 quanto al divieto del marito alla moglie di esercitare una professione o un mestiere.

Senonché , tutte le questioni attinenti a una contestata rappresentanza spettano ormai per legge al giudice (art. 174 CC) , mentre il divieto opposto dal marito alla moglie riguardo l' esercizio di una professione o di un mestiere è stato abolito (art. 167 CC). In tali circostanze , occorre abrogare , come giustamente il Governo propone , i numeri 2 e 3 dell' art. 11 cpv. 1 LAC. Nel testo pubblicato nella raccolta ufficiale delle leggi vigenti del Cantone Ticino figura invero l' annotazione che le due disposizioni sono state "materialmente abrogate" dal nuovo diritto federale : tuttavia , la chiarezza e la sicurezza del diritto esigono che l' abrogazione sia anche formale.

La Commissione della legislazione propone quindi di accogliere il messaggio.

Altre norme della LAC meriterebbero un ritocco formale e la Commissione invita quindi il Consiglio di Stato a esaminare il loro adeguamento. Si tratta , in particolare , dell' art. 175 LAC , che menziona ancora le norme della vecchia LOC , ora abrogate e sostituite da altre , di analogo tenore , ma con numerazione diversa. Possiamo precisare che questo adattamento è già menzionato in una nota della raccolta : importa però farlo figurare nel testo.

Un' altro adeguamento dovrebbe riferirsi all' art. 206 LAC che , al cpv. 2 , rinvia a norme del codice di procedura civile (l' art. 535 prima e gli art. 403 - 405 poi) , abrogati da oltre sedici anni. Chi dovesse , sulla base del rinvio dell' art. 206 LAC vigente , cercare le accennate norme del codice di procedura civile non le troverebbe più ; oltre tutto , il nuovo codice si ferma all' art. 519. Quanto all' art. 2 cpv. 1 n. 4 LAC , esso si riferisce al potere del giudice di ordinare un inventario degli apporti. Nell' ordinamento attuale , si può parlare di apporto solo in quanto i coniugi abbiano dichiarato di mantenere il vecchio regime dell' unione dei beni : d' altra parte , l' art. 195 a CC prevede la possibilità di un inventario , a tutela dei coniugi , nelle disposizioni generali , e quindi non solo in garanzia degli apporti.

Come è stato detto precedentemente , appare opportuno adattare anche queste norme al nuovo diritto : la Commissione ritiene più corretto , anziché proporre essa stessa le modifiche , chiedere al Consiglio di Stato di presentarle con un messaggio.

Per la Commissione della legislazione:

Emilio Catenazzi , relatore Agustoni - Bacciarini - Ballabio - Bianchi -Bizzozero - Canevascini - Cereda - Lardi -Lepori A. - Lepori Bonetti M. - Pozzoli -Righinetti - Simoneschi-Cortesi -Valsangiacomo.